

Sentenza: 26 aprile 2010, n. 149

Materia: pubblico impiego

Limiti violati: art. 117 comma 3 e art. 97 Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: art. 1, comma 2, legge Regione Calabria 31 dicembre 2008, n. 46 (Disposizioni in materia sanitaria); artt. 7, 8 e 9 legge Regione Calabria 15 gennaio 2009, n. 1 (Ulteriori disposizioni in materia sanitaria).

Esito: fondatezza del ricorso

Estensore nota: Anna Traniello Gradassi

L' art. 1, comma 2, della l.r. Calabria n.46/2008 dispone l'inquadramento nei ruoli del Servizio sanitario regionale del personale sanitario "incaricato", ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740 - ossia del personale sanitario che, pur non essendo in carico all'amministrazione penitenziaria, presta la propria opera all'interno della stessa con un rapporto di lavoro non subordinato. Tale inquadramento è disposto per un numero di ore pari a quelle contrattualizzate nell'ambito del rapporto disciplinato dalla citata legge n. 740 del 1970.

La Corte, esaminata la disciplina statale in materia, ritiene che la norma regionale disponendo lo stabile inquadramento dei medici incaricati nei ruoli della Regione, ha di fatto trasformato, all'interno della Regione Calabria, rapporti parasubordinati, ovvero quelli di tali figure professionali, in rapporti di lavoro subordinato e a tempo indeterminato, con la conseguente violazione del principio fondamentale di cui al comma 283 dell'art. 2 della legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, si è limitato a prevedere un mero trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia con un correlativo mantenimento delle caratteristiche dei rapporti di lavoro coinvolti in tale trasferimento.

In breve la norma statale, che è espressamente qualificata come principio fondamentale della legislazione in materia, non ha alterato l'originaria natura giuridica del contratto di lavoro dei medici, ma ha disposto una novazione soggettiva del rapporto stesso.

La disciplina regionale è chiaramente lesiva delle competenze legislative statali in materia di coordinamento della finanza pubblica; la Corte si richiama ai precedenti in materia, evidenziando che spetta al legislatore statale il compito di evitare l'aumento incontrollato della spesa sanitaria (sentenza n. 203 del 2008) e di effettuare un bilanciamento tra l'esigenza di garantire egualmente a tutti i cittadini il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia

possibile, e quella di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare (sentenza n. 94 del 2009). La stessa norma regionale, determinando la costituzione di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ha causato un considerevole aggravio di oneri finanziari a carico della Regione e, in definitiva, del Servizio sanitario nazionale.

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della norma per violazione delle competenze legislative statali in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, comma 3 Cost.).

La Corte dichiara l'incostituzionalità, per violazione dell'art. 97 della Costituzione, degli articoli 7, 8 e 9 legge Regione Calabria 15 gennaio 2009, n. 1 (Ulteriori disposizioni in materia sanitaria) che dispongono tutte l'inquadramento in ruolo, con contratti a tempo indeterminato, di diverse categorie di personale sanitario incaricato, che in precedenza non risultavano stabilizzati: l'art. 7 dei medici incaricati dell'emergenza sanitaria, gli artt. 8 e 9 dei medici titolari, in virtù di convenzione, della "continuità assistenziale" e della "Medicina dei Servizi".

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui solo esigenze obiettive, quali la necessità di valorizzare le esperienze lavorative maturate all'interno dell'amministrazione, possono giustificare la validità di procedure di selezione diverse rispetto al concorso pubblico, e solo a condizione che il principio del buon andamento della pubblica amministrazione sia assicurato in via alternativa con adeguati criteri selettivi idonei a garantire la professionalità dei soggetti prescelti.

Secondo la Corte le norme impugnate non prevedono idonei requisiti e criteri selettivi del personale dirigente, ma prevedendo un semplice giudizio di idoneità per l'inquadramento nei ruoli si pongono in contrasto con il principio del pubblico concorso.

La mancata previsione di un valido criterio di scelta dei soggetti i cui rapporti di collaborazione sono destinati ad essere stabilizzati fa sì che debba dichiararsi, in riferimento all'art. 97 Cost., l'illegittimità costituzionale degli artt. 7, 8 e 9 della legge della Regione Calabria n. 1 del 2009.